

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 1 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico



**PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E  
PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2020-2022**

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 2 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

## Sommarrio

1	Introduzione .....	4
1.1	Articolazione del Piano/Programma .....	4
1.2	Relazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .....	4
1.3	Adozione, comunicazione e aggiornamento del Piano/Programma .....	4
2	La normativa rilevante .....	5
2.1	Il quadro normativo dell'Unione Europea .....	5
2.2	Il quadro normativo nazionale .....	7
2.3	Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001.....	9
3	Il Sistema dei ruoli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	10
3.1	Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.....	10
3.1.1	Identificazione e durata.....	10
3.1.2	Funzioni e responsabilità.....	11
3.1.3	Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).....	13
3.2	L'Organo di amministrazione .....	13
3.3	I dipendenti e collaboratori.....	14
4	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale .....	14
4.1	Premessa .....	14
4.2	Scopo del PTPC.....	15
4.3	Fattispecie di reato rilevanti .....	15
4.4	Adempimenti previsti.....	17
4.5	Analisi di contesto esterno e interno.....	17
4.5.1	Il contesto esterno.....	17
4.5.2	Il contesto interno .....	18
4.6	Finalità del Piano .....	18
4.7	Cronologia degli adempimenti fondamentali .....	18
4.8	Ambito di applicazione.....	19
4.8.1	Destinatari .....	19

4.8.2	Obbligatorietà .....	19
4.9	Misure generali per la prevenzione della corruzione .....	19
4.9.1	Contenuti minimi delle misure.....	20
4.9.2	Ulteriori misure di carattere generale.....	26
4.9.3	Sistema disciplinare.....	35
5	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Speciale.....	35
5.1	Approccio metodologico per la mappatura del rischio.....	35
5.2	Aree di rischio obbligatorie.....	36
5.3	Mappatura dei processi organizzativi .....	36
5.4	Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo.....	37
5.5	Risultati dell’Analisi dei rischi.....	39
5.5.1	Premessa .....	39
5.5.2	Attività sensibili .....	40
5.6	Sistema di trattamento del rischio.....	44
6	Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).....	45
6.1	Premessa.....	45
6.2	Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali .....	45
6.3	Obblighi dell’Ente.....	47
6.4	Articolazione del programma.....	48
6.5	Modalità di attuazione del Programma .....	48
6.6	Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" 49	
6.7	Strumenti di verifica.....	49
6.8	Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza .....	49
6.9	Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder) .....	50
7	Il cronoprogramma delle attività per il triennio 2020-2022.....	50
8	Rendicontazione del cronoprogramma delle attività di cui al PTPC 2019-2021 .....	52

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 4 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

## 1 Introduzione

### 1.1 Articolazione del Piano/Programma

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in seguito anche PTPC o Piano) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (in seguito anche PTTI o Programma) di Monza Mobilità S.r.l. (in seguito, anche "Ente" o "Società") si compone, oltre che delle premesse, delle seguenti Parti, anche nell'ottica della necessità di procedere alla revisione annuale:

- Normativa di riferimento;
- Ruoli coinvolti nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte generale
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte speciale;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Programmazione delle attività;
- Rendicontazione delle attività svolte.

Il Piano si completa, altresì, con:

- Codice etico;
- Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprensivo del Sistema Sanzionatorio;
- Documenti pubblicati ai sensi della normativa sulla trasparenza, reperibili sul sito web della Società al seguente indirizzo: <http://www.monzamobilita.it/it/amministrazione/>,

che sono da considerare sue parti integranti.

### 1.2 Relazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Le misure del piano di prevenzione della corruzione sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tal fine, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del presente piano triennale per la prevenzione della corruzione.

### 1.3 Adozione, comunicazione e aggiornamento del Piano/Programma

L'Organo di Amministrazione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui *infra*, al punto 3.1), approva ed adotta il PTPC e PTTI entro il 31 gennaio di ogni anno: infatti, l'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Il Piano/Programma, che entra in vigore successivamente all'approvazione, viene aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti normativi, ovvero dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 5 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

L'Ente pubblica il presente Piano ed i suoi aggiornamenti sul proprio sito istituzionale nella pagina "Amministrazione trasparente" nella specifica sezione "Altri contenuti - Corruzione" (<http://www.monzamobilita.it/it/amministrazione/>).

L'adozione del piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite apposita comunicazione affissa nella bacheca aziendale e nei siti nei quali prende servizio il personale operativo.

Analogamente, l'Ente pubblica anche il testo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed i suoi aggiornamenti (che costituisce una sezione del presente Piano) sul proprio sito istituzionale nella pagina "Amministrazione trasparente".

Infine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al Comune di Monza (socio unico della Società) i seguenti documenti;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, incluse le eventuali variazioni infrannuali;
- la Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

## 2 La normativa rilevante

### 2.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea

L'Unione europea si è attivata da anni sulla tematica della lotta alla corruzione, promulgando la seguente documentazione fondamentale:

- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997. La convenzione sancisce l'impegno degli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che la corruzione attiva e passiva costituisca illecito penale a livello nazionale. Si tratta degli atti di corruzione commessi sia da funzionari comunitari o nazionali sia, a determinate condizioni, da ministri, parlamentari nazionali, membri degli organi giudiziari supremi e della Corte dei conti, membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni;
- Risoluzione 24 del 6 novembre 1997 del Consiglio d'Europa/Comitato dei Ministri, che ha stabilito venti principi guida per la lotta alla corruzione, la maggior parte dei quali di natura sistemica e non meramente sanzionatoria:
  - Assumere misure efficaci per la prevenzione della corruzione e, a questo scopo, aumentare la consapevolezza pubblica e promuovere comportamenti etici;
  - Garantire un regime penale coordinato della corruzione nazionale e di quella internazionale;
  - Garantire che le persone incaricate della prevenzione, indagine, perseguimento penale e giudizio dei reati di corruzione godano dell'indipendenza ed autonomia adeguate alle funzioni loro assegnate, siano libere da influenze improprie ed abbiano una strumentazione efficace per acquisire prove, proteggere le persone che aiutano l'autorità a combattere la corruzione e preservare la confidenzialità delle indagini;
  - Fornire misure adeguate per il sequestro e la confisca dei proventi della corruzione;
  - Fornire misure adeguate per evitare che persone giuridiche vengano utilizzate come schermo dei reati di corruzione;

- Limitare le immunità da inchieste e giudizi penali per reati di corruzione al livello necessario in una società democratica;
  - Promuovere la professionalità delle persone e degli enti incaricati di contrastare la corruzione e dotarli di adeguate formazione e strumentazione per lo svolgimento del loro compito;
  - Assicurare che la legislazione fiscale e le autorità preposte alla sua implementazione contribuiscano a combattere la corruzione in modo efficace e coordinato, in particolare negando deducibilità fiscale, per legge o nella pratica, per tangenti o altre spese correlate ad attività di corruzione;
  - Assicurare che l'organizzazione e i processi di funzionamento e decisionali delle Amministrazioni Pubbliche prendano in considerazione la necessità di contrastare la corruzione, in particolare garantendo tutta la trasparenza necessaria alla efficacia di tale contrasto;
  - Assicurare che le regole relative ai diritti e ai doveri dei pubblici ufficiali includano l'impegno a lottare contro la corruzione e includano adeguate misure disciplinari; promuovere una migliore definizione dei comportamenti attesi dai pubblici ufficiali con strumenti appropriati, come i codici di condotta;
  - Assicurare che le attività della pubblica amministrazione e del settore pubblico siano oggetto di adeguate procedure di audit;
  - Affermare il ruolo che le procedure di audit possono avere nel prevenire e scoprire la corruzione anche al di fuori della pubblica amministrazione;
  - Assicurare che il sistema della responsabilità pubblica si faccia carico delle conseguenze del comportamento corruttivo di pubblici ufficiali;
  - Adottare procedure appropriate e trasparenti per i contratti pubblici, tali da promuovere una corretta competizione e dissuadere i corruttori;
  - Incoraggiare l'adozione, da parte degli organi elettivi, di codici di condotta e stabilire regole per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali tali da scoraggiare la corruzione;
  - Assicurare che i media abbiano piena libertà di ricevere e fornire informazioni su fatti di corruzione, con le sole limitazioni o restrizioni necessarie in una società democratica;
  - Assicurare che la legislazione civile prenda in carico la necessità di combattere la corruzione e in particolare preveda risarcimenti a favore di soggetti i cui diritti o interessi sono stati lesi dalla corruzione;
  - Incoraggiare studi e ricerche sulla corruzione;
  - Assicurare che in ogni aspetto della lotta alla corruzione vengano prese in considerazione le possibili connessioni con la criminalità organizzata e con il riciclaggio;
  - Sviluppare nel modo più ampio possibile la cooperazione internazionale in tutte le aree di lotta alla corruzione;
- Costituzione del Gruppo di stati contro la corruzione – GRECO: Il 1° maggio 1999 il Consiglio d'Europa ha costituito il Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO, al quale ha affidato il monitoraggio della compliance dei singoli stati ai venti principi guida anticorruzione stabiliti dallo stesso Consiglio d'Europa nel 1997.

L'Italia è entrata in questa istituzione nel giugno 2007. Attualmente GRECO è costituito da 49 stati (48 stati europei e gli Stati Uniti d'America) e, nel quadro della propria attività istituzionale, predispone report periodici di valutazione sullo stato di attuazione della lotta alla corruzione nei diversi paesi. Nell'ultimo report di valutazione (gennaio 2017), nel dare comunque evidenza degli sforzi fatti dall'Italia negli ultimi anni, GRECO segnala che "come già evidenziato nei precedenti rapporti di valutazione

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 7 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

sull'Italia, contrastare la corruzione deve diventare un problema culturale e non solo di regole; questo richiede un approccio di lungo periodo, educazione continua di tutti i settori della società come componente essenziale della strategia anticorruzione e un impegno politico continuativo”;

- Convenzione penale sulla corruzione STCE5 n° 173 firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in vigore dal 1° luglio 2001 e ratificata in Italia con la Legge 110/2012. Questa convenzione, aperta anche a paesi non UE:
  - Chiede ai paesi aderenti di contemplare nel proprio codice penale una serie di reati, fra i quali i reati contabili connessi ai reati di corruzione, la corruzione attiva e passiva, il traffico di influenza, il riciclaggio e l'autoriciclaggio;
  - Stabilisce di prevedere, per gli stessi reati, la responsabilità delle persone giuridiche;
  - Raccomanda la protezione di coloro che segnalano fenomeni di corruzione;
  - Prevede che tutti gli stati firmatari della convenzione entrino di diritto a far parte del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la Corruzione – GRECO;
- Convenzione civile sulla corruzione STCE n° 174, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata in Italia con la Legge 112/2012. Questa convenzione definisce norme comuni internazionali anticorruzione ed obbliga le parti contraenti a introdurre nelle legislazioni nazionali rimedi giudiziari efficaci;
- Programma di Stoccolma del 2010. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla corruzione, il Programma ha dato nuovo impulso alle seguenti tematiche:
  - Sviluppo di parametri comuni di riferimento allo scopo di misurare gli sforzi dei Paesi nella lotta alla corruzione;
  - Sviluppo di una politica globale sull'anti-corruzione;
  - Lotta all'evasione fiscale ed alla corruzione nel settore privato;
  - Individuazione degli abusi sul mercato e sull'appropriazione indebita di fondi;
  - Cooperazione dell'Unione Europea con gli organismi GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), UNCAC (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
- Eurobarometro 2013, Relazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del febbraio 2014 sulla lotta alla corruzione: vengono analizzate le percezioni dei cittadini dei 27 Stati membri con riferimento alla corruzione e i risultati più significativi per l'Italia sono i seguenti:
  - Il 97% degli intervistati ritiene che la corruzione sia un fenomeno abbastanza o molto diffuso (media dei paesi UE 76%);
  - Il 74 % degli intervistati ritiene che la corruzione negli ultimi tre anni sia aumentata (media dei paesi UE 56 %);
  - Il 42 % degli intervistati ritiene di avere sofferto personalmente delle conseguenze di fenomeni corruttivi (media dei paesi UE 26 %).

## 2.2 Il quadro normativo nazionale

In Italia, la normativa in materia di prevenzione della corruzione fa principalmente capo al D.Lgs. 231/2001 ed alla Legge 190/2012. Inoltre, già a partire dal 2009 (con il D.Lgs. 150/2009) fu istituita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), entrata

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 8 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

in funzione nel 2010. La missione iniziale di questa Autorità era quella di garantire in modo indipendente dal Governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane. Successivamente la citata Legge 190/2012 ha individuato nella CIVIT anche il ruolo di autorità nazionale anticorruzione, ridenominandola Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Nel mese di giugno successivo, il decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha ridenominato l'Autorità in Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.).

L'A.N.AC. elabora ogni anno il Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), che costituisce un atto generale di indirizzo rivolto a tutti gli enti che debbono predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – PTPC. Sulla base di tali indicazioni compete ai singoli enti definire le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati, appunto mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è stato conseguentemente sviluppato in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo a:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici";
- Determinazione 17 giugno 2015, n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Determinazione 8 novembre 2017, n. 1134 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera 22 novembre 2017, n. 1208 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 9 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

### 2.3 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001

La previgente Determinazione n. 8/2015 dell’A.N.AC. stabilisce che “le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.”

La nuova Determinazione n. 1134/2017 dell’A.N.AC., riconfermando tale principio, stabilisce altresì che:

- “In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012” <sup>(1)</sup>;
- “il co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione” <sup>(2)</sup>.

In merito, la Società ha già adottato il Modello di cui al D.Lgs. 231/2001, provvedendo altresì alla nomina di un Organismo di Vigilanza monosoggettivo.

La Determinazione 8 precisa inoltre che “l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.”

Inoltre, i c.d. reati-presupposto ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 comprendono fattispecie che non rilevano ai fini della normativa anticorruzione, e viceversa. In particolare, sempre secondo la Determinazione 8, “La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità (A.N.AC., NdR), fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle

<sup>1</sup> Determinazione A.N.AC. 1134/2017, pag.21

<sup>2</sup> Determinazione A.N.AC. 1134/2017, pag.22

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 10 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (3).

Ottemperando a quanto sopra, l’Ente ha optato per sviluppare il presente PTPC-PTTI come documento separato ed autonomo rispetto al Modello 231.

### 3 Il Sistema dei ruoli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

#### 3.1 *Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza*

##### 3.1.1 Identificazione e durata

Con riguardo alla normativa in oggetto, l’ente è ricompreso tra le “società controllate dalle pubbliche amministrazioni”, le quali “sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012” (4).

Il nominativo del RPCT è inoltre pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

In relazione ai criteri di nomina del RPCT, la recente Determinazione 1134/2017 dispone infatti quanto segue: “nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali” (5).

La Società ha esaminato le possibili candidature per il ruolo di RPCT che hanno riguardato tutto il personale operante in sede (Amministratore Unico e dipendenti), rilevando che in questa Società non esistono amministratori privi di deleghe gestionali e vi è anzi un Amministratore Unico; non vi sono altri profili che garantiscano le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione; tutte le risorse operanti in sede svolgono compiti gestionali in aree a rischio corruttivo.

Conseguentemente il ruolo di RPCT è assegnato dal 5 dicembre 2019 all’Amministratore Unico Davide Mardegan.

Aspetti caratterizzanti il ruolo di RPCT sono i seguenti:

- al RPCT deve essere garantita una posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo;

<sup>3</sup> Determinazione A.N.AC. 8/2015, pag. 11

<sup>4</sup> Determinazione A.N.AC. 8/2015, pag. 17

<sup>5</sup> Determinazione A.N.AC. 1134/2017, pag.28

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 11 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- al RPCT vengono assegnate le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento del proprio ruolo;
- le funzioni attribuite non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità;
- lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Infine, con riguardo all'eventuale revoca del RPCT da parte della Società, all'A.N.AC. è data facoltà di richiedere alla stessa il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, A.N.AC. può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

### 3.1.2 Funzioni e responsabilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha la missione, in relazione alla prevenzione della corruzione, di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'ente per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. A tal fine egli:

- a) predispone e propone all'Amministratore Unico il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) dispone, dopo l'approvazione del Piano, la sua trasmissione alla P.A. controllante;
- c) definisce piani e procedure appropriati per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- e) ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i Destinatari relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) individua le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
- g) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- h) cura che siano rispettate le disposizioni adottate in materia di rotazione degli incarichi, nonché di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- i) cura la diffusione del Codice etico all'interno dell'Ente e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- j) segnala all'Amministratore Unico eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- k) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- l) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 12 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- m) redige, nei termini previsti, una relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, unitamente all'aggiornamento del piano triennale, e li trasmette alla p.a. controllante, pubblicandoli inoltre sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- n) riferisce all'Amministratore Unico sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Ulteriori responsabilità del RPCT <sup>(6)</sup> sono le seguenti:

- dare tempestiva informazione al diretto superiore a cui il dipendente è addetto affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare, nel caso riscontri fatti che possano presentarsi rilevanti;
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa o che rappresentano notizia di reato, presentare denuncia all'Autorità competente e darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In qualità di Responsabile della Trasparenza il RPCT assume le seguenti ulteriori attribuzioni:

- a) elabora la proposta di Programma della Trasparenza e dell'Integrità da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
- b) provvede all'aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure di e iniziative di promozione della trasparenza;
- c) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di Amministrazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- d) nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiede il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione ed eventualmente provvede a darne comunicazione all'Amministratore Unico (art. 43 comma 5);
- e) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e generalizzato. Il RPCT è il naturale destinatario delle istanze di accesso;
- f) dà riscontro alle eventuali segnalazioni in materia di trasparenza pervenute all'indirizzo e-mail PEC di riferimento;
- g) rende ad A.N.AC., ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto;
- h) attua ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Si fa presente che la Determinazione A.N.AC. 8/2015 asserisce che "la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso."

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Si precisa infine che il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 evidenzia che i poteri del RPCT si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale

<sup>6</sup> Elencate dalla Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1, pagg. 14-15

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 13 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

### **3.1.3 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016)**

Con riguardo alle relazioni tra RPCT ed Organismo di Vigilanza (di cui al D.Lgs. 231/2001), le misure minime previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione richiedono che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, la Società prevede periodiche sessioni di audit in materia “anticorruzione”, che vengono condotte dal RPCT con la partecipazione dell’Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alle relazioni tra RPCT e RPD (di cui al Regolamento Europeo 679/2016), sia il Garante per la Protezione dei dati personali sia A.N.AC. hanno evidenziato la problematica relativa all’accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) rilevando innanzitutto che il RPD non può sostituirsi al RPCT per tali aspetti. Si specifica che il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

### **3.2 L’Organo di amministrazione**

Precisando preliminarmente che il ruolo di Amministratore Unico e quello di RPCT sono assegnati alla stessa persona, per le motivazioni indicate precedentemente, al punto 3.1.1, le principali responsabilità che la normativa attribuisce al ruolo dell’Amministratore Unico sono le seguenti:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’ente, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
  - tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
  - creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
  - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
  - promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica che coinvolgano l’intero personale.
- Inoltre, in assenza di una struttura articolata, l’Amministratore Unico detiene le ulteriori responsabilità seguenti:

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 14 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Per una più completa elencazione della distribuzione delle responsabilità, si rinvia all'allegato 1 del PNA 2019, che qui si intende integralmente richiamato.

### **3.3 I dipendenti e collaboratori**

Il RPCT ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti e collaboratori relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutti i dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

## **4 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale**

### **4.1 Premessa**

La prevenzione della corruzione va intesa come un processo organizzativo continuo, che si avvale della maturazione dell'esperienza e che si consolida nel tempo; esso è uno strumento dinamico i cui contenuti vengono affinati, integrati, modificati e aggiornati nel tempo.

Conseguentemente, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 è stato sviluppato in continuità con i precedenti, confermando le scelte metodologiche che erano state prese nelle edizioni passate, tra cui in primo luogo la metodologia di analisi e pesatura dei rischi basata su un sistema comune al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, che l'ente ha adottato sin dal 2012.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 15 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

Il Piano muove altresì da una ricognizione analitica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione già adottate precedentemente, e pone particolare enfasi sulla formazione sui temi della legalità e sugli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni.

Infine, nell'attuale Piano si dà conto degli esiti della verifica sull'attuazione delle misure previste nel precedente PTPC 2019-2021, che – nel corso del 2019 – è stato sottoposto a quattro monitoraggi, nelle date del 1° febbraio, 23 maggio, 6 agosto, 5 dicembre, ed i cui risultati sono stati riassunti anche nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per l'anno 2019.

Per quanto riguarda le modalità di elaborazione, il presente Piano è stato sviluppato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con il supporto metodologico dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **4.2 Scopo del PTPC**

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società gestisce il processo di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, basata anche sul Codice etico e sul Modello 231, e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni. Il Piano si esplica in un insieme di azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Conseguentemente, ed in osservanza a quanto stabilito dalla Legge 190/2012, il presente Piano comprende anzitutto una mappatura delle attività dell'Ente maggiormente esposte al rischio dei reati di cui sopra (v. punto 5.5.2), l'indicazione delle aree di rischio e dei loro rischi specifici ed inoltre la definizione delle azioni che lo stesso intende adottare per la mitigazione di tale rischio.

#### **4.3 Fattispecie di reato rilevanti**

Il PTPC è stato redatto per prevenire il verificarsi dei reati e delle situazioni sopra definite. Più in generale, esso prende in considerazione quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Il piano prevede pertanto azioni volte prioritariamente a prevenire e a contrastare il fenomeno della "corruzione", che viene qui intesa come l'abuso da parte di un soggetto della facoltà a lui affidata al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi – come detto – i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA ha richiamato il particolare ruolo degli enti che si trovano ad analizzare i propri processi organizzativi sia in termini attivi sia passivi.

La citata Determinazione A.N.AC. indica che i reati rilevanti comprendono "l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale", e pertanto i seguenti:

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 16 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

1. Peculato (art. 314 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
2. Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
4. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
6. Concussione (art. 317 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
9. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
10. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
15. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
16. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
17. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
18. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
19. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
20. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);
21. Resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.);
22. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis c.p.);
23. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
24. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.);
25. Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.);
26. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
27. Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.);
28. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni (art. 345 c.p.);
29. Millantato credito (art. 346 c.p.);
30. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001).
31. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 17 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

32. Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
33. Violazione di sigilli (art. 349 c.p.);
34. Agevolazione colposa (art. 350 c.p.);
35. Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
36. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (art. 352 c.p.);
37. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
38. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
39. Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
40. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
41. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

#### **4.4 Adempimenti previsti**

La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 classifica la Società tra le “società in controllo pubblico”, di cui al punto 2.1 della stessa.

La citata Determinazione asserisce che “In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012”. Ed ancora: “Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001”.

#### **4.5 Analisi di contesto esterno e interno**

##### **4.5.1 Il contesto esterno**

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la Società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. Sono stati quindi individuati i legittimi interlocutori dell’ente (“stakeholders”) e le situazioni in cui i rapporti con tali soggetti possono rappresentare un rischio per la Società. L’elenco degli stakeholders risulta il seguente:

- I clienti della Società, ovvero coloro che usufruiscono dei parcheggi gestiti dalla stessa;
- i lavoratori, siano essi dipendenti o altrimenti inquadrati;
- le associazioni e gli organismi di categoria;
- le parti sociali;
- il Comune di Monza, in qualità di Socio unico e per i diversi rapporti intrattenuti (Convenzioni, tassazione locale, gestione servizi pubblici di base, etc.);
- gli organismi di controllo e pubblici che possono interagire con l’ente (VVF, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.);

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 18 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- i fornitori della Società;
- il sistema bancario;
- il sistema giudiziario (giudici, avvocati).

Le interazioni con tali categorie di stakeholder e i rischi connessi sono contenuti nella analisi e mappatura dei rischi di cui al successivo punto 5.5.2.

#### 4.5.2 Il contesto interno

Per quanto rileva, si rinvia al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### 4.6 Finalità del Piano

Il presente Piano programmatico, elaborato dal RPCT in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza in ottemperanza al dettato della Determinazione 1134, contempla l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, basata anche sul Codice etico e sul Modello 231, e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Conseguentemente, ed in osservanza a quanto stabilito dalla Legge 190/2012, il presente Piano comprende anzitutto una mappatura sintetica delle attività dell'Ente maggiormente esposte al rischio dei reati di cui sopra (v. punto 4.1) ed inoltre la definizione delle azioni che lo stesso intende adottare per la mitigazione di tale rischio.

Il presente Piano verrà trasmesso agli enti interessati ed è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente". Per i dipendenti ed i collaboratori ne è resa disponibile una copia presso la sede aziendale, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Per i dipendenti che non dovessero avere accesso alla sede aziendale, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi. Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

#### 4.7 Cronologia degli adempimenti fondamentali

La gestione del PTPC viene effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti e ad una schedulazione definita dalla Società, le cui principali scadenze (in parte già elencate precedentemente) sono le seguenti:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza rende disponibile una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web della Società, alla pagina Amministrazione trasparente (<https://www.monzamobilita.it/altri-contenuti-anticorruzione-e-codice-etico.html>). Tale data è stata procrastinata per il secondo anno consecutivo al 31 gennaio successivo, da ultimo con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 13 novembre 2019, "al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 19 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Amministratore Unico approva ed adotta il PTPC, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012;
- nel corso dell’anno, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua opportune azioni di audit, in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e cura la realizzazione delle azioni previste dal PTPC.

## **4.8 Ambito di applicazione**

### **4.8.1 Destinatari**

Le disposizioni del presente Piano sono portate, dall’Ente, a conoscenza dei destinatari.

Coerentemente con le previsioni normative, sono identificati come destinatari i soggetti che operano per conto dell’ente, ovvero:

- gli Organi sociali;
- i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori);
- i consulenti ed i fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell’interesse dell’Ente.

Tali Destinatari sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano e a non assumere – per conto o nell’interesse dell’Ente – iniziative in contrasto con il medesimo. Essi segnalano, inoltre, le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce:

- illecito disciplinare quando commessa da dipendenti dell’Ente;
- grave inadempimento contrattuale, quando commessa da Organi sociali, da collaboratori, da consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell’interesse dell’Ente. In forza di tale inadempimento, l’Ente sarà legittimato a risolvere il contratto con gli stessi con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

### **4.8.2 Obbligatorietà**

Tutti i Destinatari sopra indicati sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Tutti i dipendenti dell’Ente mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

## **4.9 Misure generali per la prevenzione della corruzione**

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo,

in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, con riferimento agli “altri enti di diritto privato in controllo pubblico”;
- ulteriori misure di carattere generale.

#### 4.9.1 Contenuti minimi delle misure

I contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, con riferimento agli “altri enti di diritto privato in controllo pubblico”, sono i seguenti.

##### 4.9.1.1 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

È prevista l’effettuazione di un’analisi dei rischi di cui alla normativa in oggetto, che è inclusa nella Parte Speciale del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (punto 5.2).

L’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’ente.

La gestione dell’analisi dei rischi viene effettuata secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Verifica-approfondimenti dell’analisi dei rischi	Monitoraggio	Annuale	RPCT e OdV
Aggiornamento dei sotto-processi e delle relative misure	Monitoraggio	Annuale	RPCT e OdV

Con riferimento all’aggiornamento della mappatura dei processi e sottoprocessi, si rileva che nel corso del 2018 e 2019 tale attività è stata effettuata contestualmente allo sviluppo del Sistema di Gestione Privacy (che condivide la stessa mappatura del PTPC), evidenziando che la mappatura disponibile risulta aggiornata e adeguata.

##### 4.9.1.2 Sistema di controlli

È previsto che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società prevede ed effettua periodiche sessioni di audit in materia “anticorruzione”, che vengono condotte dal RPCT con la partecipazione dell’Organismo di Vigilanza, debitamente verbalizzate, sottoscritte e protocollate. Tutti i verbali di audit sono conservati nell’archivio PTPC.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Controllo PTPC	Audit	Trimestrale	RPCT
Controllo OdV 231	Audit	Trimestrale	OdV

#### 4.9.1.3 Codice etico

È prevista l'adozione di un Codice etico (che l'Ente ha già adottato), che attribuisca particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il Codice etico adottato recepisce le indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo ad elargizioni ed omaggi ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il monitoraggio sull'attuazione del Codice viene effettuato secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull'attuazione del Codice	Vigilanza	Continuo	Amministratore Unico
Esame delle segnalazioni di violazione del Codice etico e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Audit	Continuo	OdV

#### 4.9.1.4 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Il RPCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei collaboratori della Società ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale della Società. Il RPCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, contestandola all'interessato e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Si segnala tuttavia che, ai sensi della norma, "nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.."

La Società richiede comunque, con riferimento agli organi di indirizzo politico amministrativo, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni vengono aggiornate annualmente. Si segnala, inoltre, che non sono previsti incarichi dirigenziali all'interno della Società.

Per quanto infine riguarda gli eventuali incarichi a dipendenti (anche non dirigenti), i poteri di conferimento e autorizzazione sono statutariamente riservati all'Amministratore Unico: l'art. 12 dello Statuto dispone infatti che "L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale".

È pertanto previsto il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Rilascio Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte degli organi di indirizzo dell'ente	Vigilanza	Alla nomina o conferimento incarico	Amministratore Unico
Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi	Audit	Annuale	RPCT

#### 4.9.1.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 statuisce che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

La norma ha evidenti finalità di prevenzione e mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ("incompatibilità successiva", generalmente richiamata con i termini di pantouflage o revolving doors). Si intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente pubblico possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno della Pubblica Amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

In ottemperanza a tale norma, che riguarda i dipendenti, gli organi di indirizzo dell'ente, gli incarichi professionali e di consulenza, è prevista l'adozione di misure specifiche.

In particolare, l'Ente assume iniziative volte a garantire che nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra, che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa, e inoltre che sia svolta – ove ritenuta necessaria – una specifica attività di vigilanza in materia.

Inoltre devono essere previste specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, si evidenzia che ai soggetti che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Si rileva che le dimensioni della Società, ed a maggior ragione la limitatissima dinamica delle assunzioni, unitamente al controllo previsto prima delle stesse, riducano il rischio sopra citato ad un livello esiguo, che purtuttavia viene monitorato in occasione dei singoli eventi di assunzione.

Il processo organizzativo di riferimento è il seguente:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Inserimento della clausola di incompatibilità successiva nelle nomine, assunzioni, nei contratti libero professionali e di consulenza	Vigilanza	All'avvio del rapporto	Amministratore Unico
Vigilanza specifica su nuove nomine, assunzioni, contratti libero professionali e di consulenza	Vigilanza	Ove ritenuto necessario	Amministratore Unico

#### 4.9.1.6 Formazione

È prevista una specifica attività formativa per i collaboratori. Infatti, la Legge 190/2012 prescrive che il RPCT individui i collaboratori che operano nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati rilevanti, allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il RPCT provveda a definire le modalità appropriate per selezionare e formare i prestatori di lavoro sopra citati.

L'Ente intende pertanto, mediante la formazione:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui essa intende attenersi.

L'attività di formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni in materia e delle norme etiche di riferimento.

L'attività di formazione, che ha riguardato tutto il personale della Società, è stata svolta dapprima il 4 dicembre 2015 e successivamente il 21 settembre 2018 (con somministrazione finale di un questionario di apprendimento, superato positivamente da tutti i partecipanti).

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività formative	Vigilanza	Svolto nel 2015 e nel 2018	Amministratore Unico

#### 4.9.1.7 Comunicazione

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, è inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione,

sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Nota informativa a tutto il personale	Vigilanza	Annuale	Amministratore Unico
Dichiarazione di presa visione e impegno PTPC da parte degli organi nominati, dei liberi professionisti e consulenti contrattualizzati	Vigilanza	All'avvio del rapporto	Amministratore Unico
Messa a disposizione del PTPC	Vigilanza	Annuale	RPCT

Si rileva che la Società trasmette a tutti i dipendenti una comunicazione annuale nella quale si sottolinea l'obbligo, derivante dal contratto di lavoro, di rispettare le disposizioni contenute nel PTPC-PTTI, nonché nel Codice etico e nel "Modello 231" della Società. Tali documenti sono messi a disposizione del personale nelle seguenti modalità:

- tramite il sito internet della Società, nella sezione Trasparenza – Altri contenuti – Anticorruzione e Codice etico (<https://www.monzamobilita.it/altri-contenuti-anticorruzione-e-codice-etico.html>), oppure
- consultabili in copia, presso la Segreteria Generale, oppure
- richiedendone copia, che potrà essere inviata tramite posta elettronica oppure – in mancanza – consegnata in formato cartaceo.

#### 4.9.1.8 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

È richiesta l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Tale tutela è stata specificamente regolamentata dalla Legge 179/2017, la quale richiede l'adozione di specifici canali (tra i quali almeno uno alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante) per consentire ai dipendenti e collaboratori di trasmettere segnalazioni circostanziate anonime di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La predetta Legge prevede inoltre il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a

demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;

- devono essere previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si rileva infine che l'eventuale denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* Decreto Legislativo 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Conseguentemente, l'Ente procede a definire e rendere noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione Regolamento per le segnalazioni di illeciti	Implementazione	Concluso	RPCT
Attivazione di canali specifici per la segnalazione di illeciti	Implementazione	Concluso	RPCT
Comunicazione e formazione	Illustrazione delle misure adottate per tutelare l'identità del segnalante	Conclusa	RPCT

#### 4.9.1.9 Rotazione o misure alternative

È richiesta la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Tale rotazione si suddivide in ordinaria e straordinaria.

La rotazione ordinaria del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Per quanto riguarda tale tipologia di rotazione si ritiene, in considerazione sia delle dimensioni dell'Ente, sia dei livelli di delega allo stato formalizzati, che non vi sia una effettiva possibilità di rotazione degli incarichi: qualora l'Organo di amministrazione riterrà di poter attuare tale rotazione, il RPCT attuerà le indicazioni provenienti dallo stesso.

Nello specifico, si rileva la sussistenza di “vincoli oggettivi” connessi all’assetto della Società. La rotazione va infatti correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si esclude infatti che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo.

La Società intende comunque attuare, nei limiti delle proprie dimensioni organizzative, la distinzione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Per quanto riguarda invece la rotazione straordinaria, ovvero la rotazione da attivare in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è responsabilità di Amministratore Unico e RPCT adottare gli opportuni provvedimenti.

#### 4.9.1.10 Monitoraggio

È prevista, in analogia con quanto già previsto per l’attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’individuazione di modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull’attuazione del PTPC	Vigilanza	Continuo	RPCT e OdV
Monitoraggio sull’attuazione e rispetto del PTPC (Relazione annuale)	Monitoraggio e messa a disposizione dei risultati	Annuale	RPCT
Esame delle segnalazioni di violazione del PTPC e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Vigilanza	Continuo	RPCT e OdV

## 4.9.2 Ulteriori misure di carattere generale

### 4.9.2.1 Informatizzazione dei processi

I principali processi organizzativi dell’Ente sono informatizzati, misura che riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della “corruzione” riducendo, da un lato, i margini di interventi “discrezionali” e agevolando, dall’altro, il controllo mediante la tracciabilità delle diverse fasi dei processi organizzativi (esecuzione, autorizzazione, controllo), riducendo in tal modo i rischi connessi.

Si sottolinea la rilevanza, in tal senso, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), che determina un ulteriore supporto alla mitigazione dei rischi grazie alle misure di sicurezza informatica e di tracciabilità dei dati previste.

Si rappresenta altresì l'avvio, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica la quale determina a sua volta un processo amministrativo più tempestivo e controllato, grazie al ruolo centrale del "Sistema Di Interscambio" gestito direttamente dalla Agenzia delle Entrate.

#### 4.9.2.2 Accesso documentale e civico

Sono in vigore specifiche misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato), con specifico riferimento a:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Integrazione del Regolamento di accesso agli atti	Implementazione	Realizzato	RPCT

#### 4.9.2.3 Conflitto di interessi

È richiesto a ciascun Destinatario di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Si specifica che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". Tale norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A tal fine, si informa che per evitare l'insorgere di conflitti di interesse:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse della Società e in modo lecito, trasparente e corretto;
- gli organi, i collaboratori e tutti i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme vigenti e del Codice etico;

- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'ente di appartenenza;
- ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al RPCT.

A titolo esemplificativo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto di interessi:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del collaboratore o dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o contrasto con quelli della Società;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l'insorgenza o meno di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno effettuare tempestiva segnalazione al RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione di un Regolamento sul conflitto di interessi	Implementazione	Realizzato (nel Codice etico)	RPCT

#### 4.9.2.4 *Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi*

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (7).

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

#### 4.9.2.5 *Obblighi di informazione*

I Destinatari informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Coloro che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

<sup>7</sup> Tale norma si riferisce specificamente ai seguenti incarichi:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 29 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ente, preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

La Società ha aperto la seguente casella e-mail certificata (PEC) per la trasmissione di segnalazioni a RPCT: [anticorruzione@pec.monzamobilita.it](mailto:anticorruzione@pec.monzamobilita.it). Inoltre è installata, all'interno della sede, una cassetta postale dedicata alle segnalazioni relative al PTPC, provenienti dai dipendenti e collaboratori della Società.

Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni, né da parte di dipendenti, né da parte di soggetti non dipendenti.

#### 4.9.2.6 *Gestione delle risorse finanziarie*

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi organizzativi che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, l'Ente ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati rilevanti.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel "Modello 231", nel "Piano di Prevenzione della corruzione" di cui costituisce parte integrante, nelle procedure operative, nel Codice Etico. In particolare, l'Organo amministrativo deve:

- assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

La Società adotta inoltre il seguente "Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi".

#### 4.9.2.7 *Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi*

Il presente protocollo ha l'obiettivo di prevenire fenomeni corruttivi mediante il controllo e la resa indisponibile di eventuali utilità (denaro o altro) impiegabili per azioni corruttive.

##### 4.9.2.7.1 *Denaro contante proveniente da fondi neri*

Un fondo nero (o in nero) è un conto monetario ausiliario o un fondo di riserva di un ente non iscritto nel bilancio (in nero) e tale da costituire una contabilità segreta parallela a quella reale; la costituzione di fondi di riserva di questa natura è già illecita di per sé, perché costituisce evasione fiscale. Per la sua non

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 30 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

tracciabilità, un fondo nero può poi essere impiegato per sovvenzionare attività illegali di ogni tipo, compresa la corruzione.

Al fine di prevenire la costituzione di fondi neri, oltre alla indispensabile ferma determinazione dell'Organo amministrativo di non consentire la formazione di riserve occulte, sono previsti i seguenti principi:

- gestione ordinata del piano dei conti e delle scritture contabili, con possibilità di tracciare chi ha effettuato ciascuna operazione/scrittura contabile;
- fatturazione al 100% delle prestazioni effettuate;
- controllo della correttezza e completezza della documentazione giustificativa di ciascun pagamento ai fornitori;
- controllo della correttezza e completezza della documentazione giustificativa anche dei pagamenti effettuati con le carte di credito assegnate ad amministratori e/o dipendenti;
- riconciliazioni bancarie e verifiche di cassa periodiche;
- divieto di utilizzare il Revisore dei Conti anche per attività di tipo consulenziale, allo scopo di garantirne l'indipendenza;
- divieto di effettuare pagamenti o incassare crediti utilizzando denaro contante per importi superiori alla soglia auto-imposta di 500 euro;
- applicazione del divieto di cui al punto precedente anche ai rimborsi spese al personale, indipendentemente dal fatto che gli stessi debbono essere comunque documentati;
- limite alla quantità di denaro contante da tenere come fondo cassa per le piccole spese (1.000 euro);
- segregazione delle funzioni fra chi autorizza i pagamenti e chi li esegue fisicamente;
- controllo a campione, da parte del Revisore dei Conti, sull'applicazione delle regole di cui sopra.

#### 4.9.2.7.2 Denaro tracciabile proveniente da operazioni di comodo

In alcuni casi il denaro utilizzato per la corruzione viene erogato utilizzando modalità tracciabili, iscritte a bilancio e apparentemente corrette. La dazione con finalità corruttiva di denaro tracciabile in uscita dall'ente fa infatti ricorso ad operazioni di mascheramento di diversa tipologia:

- contratti di consulenza: il mascheramento consiste nel conferire contratti per prestazioni per loro natura "intangibili" senza richiedere in cambio la prestazione contrattuale, ovvero nel sovrastimare artificialmente il corrispettivo economico di tale prestazione. Per evitare che i contratti di consulenza siano utilizzati come strumento di dazione corruttiva sono utili le regole seguenti:
  - richiedere sempre al fornitore di servizi la dichiarazione di non essere in alcun modo in situazione di potenziale conflitto di interesse con altri incarichi ricevuti;
  - inserire nel contratto con il fornitore di servizi l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenute dopo la stipula del contratto;
  - evitare di conferire contratti di consulenza a soggetti che siano in rapporto di parentela con funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'ente.

#### 4.9.2.7.3 Regali, compensi e altre utilità

- È vietato conferire contratti di consulenza a società la cui proprietà o direzione sia, in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'ente;

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 31 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- È vietato conferire contratti di consulenza a persona che negli ultimi ventiquattro mesi ha detenuto un potere decisionale e/o di controllo nei confronti dell'ente, anche se la persona non è più dipendente dell'organizzazione all'interno della quale esercitava tale potere;
- Nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare da una delle regole precedenti, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sulla esecuzione del contratto di consulenza;
- In ogni caso, verificare che l'importo contrattuale sia congruente con le prestazioni richieste e che lo stesso venga erogato solo a fronte della effettiva e corretta esecuzione del contratto.

#### 4.9.2.7.4 Subappalti e contratti di fornitura

Il mascheramento consiste nel conferire contratti per subappalti e/o forniture a valore superiore a quello di mercato, sopravvalutandone volontariamente e artificialmente il corrispettivo. Per evitare che i subappalti e i contratti di fornitura siano utilizzati come strumento di dazione corruttiva sono utili le seguenti regole:

- evitare di conferire subappalti e/o contratti di fornitura a società la cui proprietà o direzione sia (per quel che è noto) in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'ente;
- nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare dalla regola precedente, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sul valore economico e sulla esecuzione del contratto di subappalto e/o fornitura;
- in ogni caso, verificare che l'importo contrattuale sia congruente con le quotazioni del mercato e che lo stesso venga erogato solo a fronte della effettiva e corretta esecuzione del contratto.

#### 4.9.2.7.5 Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

Per sponsorizzazioni ed erogazioni liberali si intende:

- Sponsorizzazioni: modalità attraverso la quale l'ente acquista il diritto di collegare il proprio logo e il proprio nome alla attività sponsorizzata (es. eventi di natura culturale, sociale, etc.) al fine di ricavarne benefici in termini di immagine;
- Erogazioni liberali - contributi in denaro o in beni strumentali con scopi umanitari, di beneficenza o culturali al fine di migliorare la percezione dell'ente da parte dell'opinione pubblica.

Si ha un uso improprio di questi strumenti tutte le volte in cui la vera finalità delle sponsorizzazioni e/o delle erogazioni liberali non è quella dichiarata, ma quella di far pervenire risorse economiche al corrotto per il tramite di una struttura segnalata/gradita dallo stesso.

Le regole di prevenzione, con riferimento all'uso improprio di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, sono:

- evitare di conferire sponsorizzazioni o erogazioni liberali a società o iniziative la cui proprietà o direzione sia (per quel che può essere noto) in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'ente;
- nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare dalla regola precedente, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sulle iniziative sponsorizzate e sull'utilizzo delle erogazioni liberali.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 32 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

#### 4.9.2.7.6 Assunzione di personale

L'assunzione di personale che sia stato segnalato da chi detiene un potere di controllo e/o decisionale sull'ente può costituire una "moneta di scambio" inquadrabile come utilità, soprattutto nel caso in cui la persona segnalata abbia un rapporto di parentela con il segnalante. Analogamente, l'assunzione della persona che ha esercitato il potere decisionale/di controllo nel momento in cui la stessa lascia l'organizzazione di appartenenza potrebbe rappresentare uno "scambio differito nel tempo".

Adeguate regole di prevenzione sono:

- quando è necessario ricoprire una posizione in organico, richiedere sempre ai candidati di presentare un curriculum scritto che evidenzi scolarità, competenze ed esperienza;
- quando la posizione in organico riveste una particolare rilevanza organizzativa, l'Organo amministrativo deve effettuare (o far effettuare da personale a ciò delegato) un colloquio di selezione con i candidati ritenuti idonei sulla base del curriculum;
- al termine della selezione, la proposta di assumere uno specifico candidato deve essere motivata e formalizzata per iscritto;
- la proposta di assunzione di persona riconducibile (per parentela o altro legame) a funzionari della P.A. che detengono, o hanno detenuto negli ultimi 36 mesi, potere decisionale e/o di controllo sull'ente deve essere evidenziata in modo specifico e motivata;
- analogamente deve essere specificamente motivata la proposta di assunzione di persona che negli ultimi 36 mesi abbia esercitato un potere decisionale e/o di controllo sull'ente.

#### 4.9.2.7.7 Omaggi

Per omaggi si intende ogni tipologia di regalo che viene offerto in occasione delle festività, di eventi di rappresentanza (es.: convegni) o nella consuetudine delle relazioni interpersonali (es.: per un matrimonio, nascita), inclusi eventuali sconti. È evidente che gli omaggi possono costituire utilità a valore economico anche elevato e rappresentare la "moneta di scambio" di fenomeni corruttivi.

Le regole di prevenzione sono:

- astenersi dal fare omaggi a controparti o interlocutori dell'ente, inclusi rappresentanti della P.A., e loro parenti e affini;
- in ogni caso, effettuare solo omaggi di modico valore e tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a promuovere e favorire interessi propri, trarre vantaggi per l'ente o ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della controparte;
- assegnare all'Organo amministrativo la responsabilità di autorizzare gli omaggi, indipendentemente dal loro valore.

#### 4.9.2.7.8 Ospitalità

Per ospitalità si intendono le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare persone non dipendenti dall'ente. È evidente che anche l'ospitalità può costituire una "moneta di scambio" a valore economico elevato. Le regole di prevenzione sono le seguenti:

- l'ospitalità di persone esterne all'ente, che comporti spese relative a viaggi, vitto ed alloggio deve essere consentita esclusivamente nel quadro delle attività dell'ente e deve essere limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- in nessun caso può essere offerta ospitalità in luoghi non riguardanti l'attività dell'ente;
- il livello della ospitalità offerta deve essere allineato alle consuetudini e alle effettive esigenze delle attività da svolgere (ispezioni, visite, convegni);
- tutte le spese sostenute per l'ospitalità debbono essere pienamente documentate;
- costituiscono ospitalità anche i pranzi di lavoro e di rappresentanza, per i quali l'Organo amministrativo stabilisce un ragionevole limite di spesa per ciascun commensale (50 euro) e, in sede di rendicontazione, deve essere fornito l'elenco dei partecipanti.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione di un Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili ai fini corruttivi	Implementazione	Da realizzare nel 2019	RPCT

#### 4.9.2.8 Patto di integrità con i fornitori

È prevista la sottoscrizione di un "patto di integrità" con i fornitori rilevanti (che fatturano alla Società oltre 7.500 euro annui).

Tale patto determina specifici impegni per il fornitore in materia di prevenzione della corruzione. Esso deve essere stipulato contestualmente al contratto di fornitura con il quale il fornitore supera annualmente la soglia economica sopra indicata.

Esso è formulato nei seguenti termini:

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'ente [indicare ragione sociale]

\_\_\_\_\_ (di seguito "il fornitore") con sede legale in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n.

\_\_\_\_\_, ai sensi dell'Articolo 1, comma 17 della legge n. 190/2012

**DICHIARA**

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del presente Patto di integrità

**ARTICOLO 1.** *Il presente Patto d'Integrità stabilisce la formale obbligazione del fornitore, che si impegna:*

- a. *a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;*
- b. *a segnalare all'Amministratore Unico della Società qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara/selezione del fornitore e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/selezione del fornitore in oggetto;*
- c. *ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara/selezione del fornitore;*
- d. *ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti;*
- e. *a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;*
- f. *a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.*

**ARTICOLO 2.** *Il fornitore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto d'integrità, comunque accertato dalla Società, dovrà essere applicata la sanzione della risoluzione del contratto.*

**ARTICOLO 3.** *Il contenuto del Patto d'integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.*

**ARTICOLO 4.** *Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante del fornitore ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara/selezione del fornitore.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione del Patto di integrità nei rapporti con i fornitori rilevanti	Implementazione	Realizzato	Amministratore Unico

#### 4.9.2.9 Segnalazioni

È previsto l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale far pervenire comunicazioni in materia.

La PEC è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo significa che i messaggi di posta elettronica certificata, inviati da casella PEC a casella PEC, sono autenticati ed acquistano valore legale.

Nel sito internet istituzionale è immediatamente visibile il link a tale indirizzo PEC ([info@pec.monzamobilita.it](mailto:info@pec.monzamobilita.it)).

Inoltre, per i dipendenti è attivato un account di posta elettronica ([anticorruzione@pec.monzamobilita.it](mailto:anticorruzione@pec.monzamobilita.it)), presso il quale i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale.

Eventuali segnalazioni in merito a possibili eventi reato, per quanto di competenza, possono essere segnalati anche per posta ordinaria a: Monza Mobilità S.r.l., Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, Via Cernuschi 8, 20900 Monza.

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

#### 4.9.3 Sistema disciplinare

In caso di violazione del presente Piano, l'Ente impiega il sistema disciplinare già adottato, all'interno del Modello 231, in ossequio al D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione. Conseguentemente, si rinvia a tale Sistema.

Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

## 5 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Speciale

### 5.1 Approccio metodologico per la mappatura del rischio

Il processo di gestione dei rischi, nel presente Piano, è articolato metodologicamente nelle seguenti fasi:

1. Recepimento delle aree di rischio obbligatorie;
2. Mappatura dei processi organizzativi svolti dall'Ente;
3. Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo;

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 36 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

#### 4. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.

Per quanto concerne, in particolare, l'analisi e la valutazione del rischio, è stata adottata nel presente Piano la metodologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza trattamento personale, di cui all'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, in quanto ritenuta idonea per fonte e per analiticità.

In particolare, si ritiene che tale metodo consenta una congrua differenziazione degli indici di rischio tra le diverse attività svolte dall'ente, evitando un "appiattimento" dei valori che inficerebbe (anche nell'eventualità di un appiattimento verso l'alto) il significato stesso della mappatura e non consentirebbe di distinguere le differenze nei profili di rischio. Questa valutazione risponde peraltro ad alcuni principi fondamentali:

- oggettività quantitativa del sistema di valutazione;
- utilizzabilità concreta dei risultati così ottenuti per definire le opportune misure di prevenzione e controllo.

#### **5.2 Aree di rischio obbligatorie**

L'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio che devono essere obbligatoriamente nel campo di intervento delle iniziative anti-corruzione, per quanto rilevante per l'Ente:

- autorizzazioni e concessioni;
- appalti e contratti;
- sovvenzioni e finanziamenti;
- selezione e gestione del personale,

cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascun Ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Il livello di rischio per tali attività, laddove svolte, sarà considerato "critico", con un valore del rischio che sarà fissato, per definizione, al livello più alto.

Oltre alle aree di rischio obbligatorie di cui sopra, le ulteriori aree di rischio vengono individuate mediante il seguente processo di analisi e valutazione del rischio.

#### **5.3 Mappatura dei processi organizzativi**

In primo luogo è stata elaborata la "Mappa dei processi organizzativi di riferimento", che è strutturata ad albero su tre distinti livelli, via via più analitici, rappresentativi rispettivamente di: "Gruppi di Processi", "Macro-Processi", "Processi".

Specificatamente, per il presente Piano è stata utilizzata la mappatura già predisposta in relazione al Modello 231 dell'Ente, che comprende tutti i processi organizzativi svolti attualmente dalla Società, prevedendo 6 "gruppi di processi", al loro interno articolati in macro-processi, processi e sotto-processi. I sotto-processi mappati, che rappresentano il maggior livello di dettaglio disponibile, sono in totale 139.

La mappatura di cui sopra consente di individuare le aree di rischio in relazione alle quali si effettua, successivamente, la valutazione dello stesso.

#### 5.4 *Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo*

La fase successiva ha riguardato l'analisi dei rischi, che è stata effettuata, da un lato, sulla base dell' "Analisi dei rischi" di cui al "Modello 231" adottato dall'Ente e, dall'altro, sulla base del rischio delle fattispecie di reati richiamati dalla ulteriore normativa specifica di cui al precedente punto 2.1.

Questa fase ricomprende sia i reati commessi o tentati "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente e quindi già inclusi nel perimetro del citato "Modello 231" (limitatamente ai c.d. "reati-presupposto" di cui al D.Lgs. 231/2001), sia i reati commessi in danno dello stesso, come previsto dalla Legge 190/2012.

A ciascun "processo" sono stati quindi associati i possibili reati come precedentemente definiti. Successivamente, per ciascuno di essi si è provveduto a quantificare il livello di rischio, secondo il seguente percorso metodologico:

1. Valutazione del rischio potenziale ("Indice di Rischio Potenziale" o "IRP"), che rappresenta la quantificazione degli eventi rischiosi associati al singolo processo e che prescinde dai controlli esistenti presso l'Ente, i quali potranno, eventualmente, solo ridurne o prevenirne gli effetti.

L'IRP consiste in un valore determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il "peso" e la "probabilità".

Il "**peso**" misura l'intensità del danno che il verificarsi dell'evento dannoso causa all'Ente, e che può essere di varia natura:

- **Impatto organizzativo.** Rispetto al totale del personale della/e singola/e Unità organizzativa/e deputata/e a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?:

Misura	Peso
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

- **Impatto economico.** Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per eventi della medesima o analoga tipologia?

Misura	Peso
No	0
Si	5

- Impatto reputazionale. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

Misura	Peso
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

La sommatoria dei punteggi di cui sopra determina la quantificazione del peso del rischio, che verrà quantificato secondo la seguente classificazione:

Peso del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Modesto	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 3 punti
2	Medio	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 6 punti
3	Grave	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 10 punti
4	Molto grave	La sommatoria dei punteggi è superiore a 10 punti

La “**probabilità**” è intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi (numero di volte in cui il rischio può potenzialmente manifestarsi). Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Probabilità del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Raro	Evento che può accadere raramente (max 2 volte all'anno)
2	Improbabile	Evento che può accadere qualche volta (tendenzialmente da 3 a 12 volte all'anno)
3	Possibile	Evento che può accadere più volte in un anno, MAX con frequenza significativa (da 13 a 52 volte all'anno)
4	Probabile	Evento che può accadere con frequenza elevata (oltre 52 volte all'anno ma meno di 1 volta al giorno)
5	Molto probabile	Evento che può accadere con frequenza molto elevata (1 o più volte al giorno)

2. Valutazione dei controlli in essere (“Valutazione Complessiva dei Controlli” o “VCC”) in relazione a ciascun sotto-processo. La VCC consiste in un valore percentuale determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il livello di “esistenza e adeguatezza” dei controlli ed il loro livello di “conformità”.

L'“**esistenza e adeguatezza**” dipende dal livello di formalizzazione dei controlli stessi e dalla loro adeguatezza a presidiare in modo efficace/efficiente il rischio, e viene determinato secondo queste modalità:

Esistenza e adeguatezza		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Continuativo	Le tecniche di controllo appaiono adeguate, in quanto automatiche e continuative, e registrano in modo non eliminabile i dati rilevati, e/o Vengono effettuati controlli sistematici da terze parti qualificate
-80%	Adeguito	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
-50%	In prevalenza adeguato	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile ma risultano migliorabili
-25%	Inadeguato	Le tecniche di controllo in essere risultano essere inadeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
0%	Assente-NA	Le tecniche di controllo in essere risultano essere assenti o non valutabili

La “**conformità**” valuta l'effettiva esecuzione dei controlli di linea previsti. Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Conformità		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Assiduo	I controlli previsti vengono effettuati continuativamente
-80%	Adeguito	I controlli previsti vengono effettuati con sistematicità e continuità
-50%	In prevalenza adeguato	I controlli previsti vengono prevalentemente effettuati
-25%	Inadeguato	I controlli previsti vengono effettuati occasionalmente
0%	Assente-NA	I controlli previsti non vengono effettuati se non eccezionalmente

3. Definizione del rischio residuo (“Indice di Rischio Residuo” o “IRR”), che definisce la valutazione finale dell'evento rischioso, tenendo conto della struttura dei controlli presenti, e che rappresenta pertanto la valutazione quantitativa del rischio a cui l'Ente rimane esposto dati i controlli in essere. L'IRR è valutato per le classi, come di seguito specificato:
  - a. Processi a rischio reato critico (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore rosso). Sono qui ricompresi le c.d. “aree di rischio obbligatorie”, ove svolte, di cui *supra*;
  - b. Processi a rischio reato moderato (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore giallo);
  - c. Processi a rischio reato contenuto (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore verde);
  - d. Processi a rischio reato minimo (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore bianco).

## 5.5 Risultati dell'Analisi dei rischi

### 5.5.1 Premessa

Attraverso un'attività svolta con il supporto di professionalità esterne, è stato analizzato il contesto, sono stati identificati gli ambiti maggiormente esposti al rischio e si è determinata l'entità dei rischi rilevanti.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 40 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

In particolare il lavoro ha:

- approfondito i contenuti della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dalla normativa;
- effettuato una ricognizione degli ambiti operativi dove, in caso di assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti;
- predisposto un'apposita mappa della aree di potenziale "rischio anti-corruzione";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi;
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio anti-corruzione".

### 5.5.2 Attività sensibili

Con specifico riferimento alla realtà dell'Ente, le attività nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Piano, essere commessi i reati, riguardano principalmente:

- Stipula e rinnovo contratti con il Comune di Monza;
- Ciclo passivo;
- Gestione ed amministrazione del personale;
- Gestione finanziamenti-contributi.

L'individuazione delle aree a rischio consente:

- di sensibilizzare dipendenti e collaboratori sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione interna che richiedono maggiore attenzione;
- di esplicitare da parte dell'Ente la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la fattispecie di reato prevedendo nel contempo l'applicazione di sanzioni in tali casi;
- di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale da un lato a prevenire la commissione dei reati e da un altro ad intervenire immediatamente in caso di commissione degli stessi.

Il RPCT individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dall'Ente, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

L'analisi dei rischi completa è presentata nelle pagine seguenti.



N° progr.	N° Id.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Sotto-processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Possibili modalità commissive	Peso RP					IRR (Indice di Rischio Residuo)				
									Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Partecipazione	Indice Peso RP		Indice Frequenza RP	IMP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli	VCC (Valut. Complessiva dei Controlli) (% riduzione IRP)
31	2.5.6.1	2. Ciclo attivo	Gestione incassi	Conta denaro	Conta denaro	==												
32	2.5.7.1	2. Ciclo attivo	Gestione incassi	Contabilizzazione	Contabilizzazione	==												
33	2.5.8.1	2. Ciclo attivo	Gestione incassi	Versamento	Versamento	==												
34	3.1.1.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Gestione albo fornitori	Gestione albo fornitori	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
35	3.1.2.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti tramite cottimo fiduciario	Raccolta offerte e selezione fornitore	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
36	3.1.2.2	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti tramite cottimo fiduciario	Trattativa	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
37	3.1.2.3	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti tramite cottimo fiduciario	Ordine	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
38	3.1.3.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Disciplinare di Gara - Capitolato tecnico	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
39	3.1.3.2	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Iter di pubblicazione Bando	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
40	3.1.3.3	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Effettuazione Gara-Commissione	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
41	3.1.3.4	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Gestione plichi	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
42	3.1.3.5	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Verbalizzazione e aggiudicazione	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
43	3.1.3.6	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti per progetti (Codice degli appalti)	Contratto	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
44	3.1.4.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Acquisti di merci diretti	Acquisto e pagamento contestuale	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
45	3.1.5.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Altri acquisti di prestazioni e servizi	Individuazione fornitori potenziali	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
46	3.1.5.2	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Altri acquisti di prestazioni e servizi	Richiesta di offerta	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
47	3.1.5.3	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Altri acquisti di prestazioni e servizi	Trattativa	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
48	3.1.5.4	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Altri acquisti di prestazioni e servizi	Ordine, lettera di incarico o contratto	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
49	3.1.6.1	3. Ciclo passivo	Acquisti e investimenti	Proroghe contrattuali	Proroghe contrattuali	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
50	3.2.1.1	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Locazioni impianti con servizi (impianti di parcheggio a barriera)	Selezione fornitori	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
51	3.2.1.2	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Locazioni impianti con servizi (impianti di parcheggio a barriera)	Trattativa	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
52	3.2.1.3	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Locazioni impianti con servizi (impianti di parcheggio a barriera)	Contratto	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
53	3.2.1.4	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Locazioni impianti con servizi (impianti di parcheggio a barriera)	Erogazione del Servizio manutentivo	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
54	3.2.2.1	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Contratto per utilizzo Piazza Cambiaghi	Rinnovo contratto	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
55	3.2.3.1	3. Ciclo passivo	Locazioni passive e comodati d'uso	Locazione sede	Locazione sede	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
56	3.3.1.1	3. Ciclo passivo	Ricevimento fornitura	Ricevimento merci e controllo	Ricevimento merci e controllo	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
57	3.3.2.1	3. Ciclo passivo	Ricevimento fornitura	Controllo avanzamento progetto	Controllo avanzamento progetto	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
58	3.3.3.1	3. Ciclo passivo	Ricevimento fornitura	Controllo erogazione prestazioni e servizi	Controllo erogazione prestazioni e servizi	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
59	3.4.1.1	3. Ciclo passivo	Fatturazione passiva e pagamento	Ricevimento e controllo fatture	Ricevimento e controllo fatture	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
60	3.4.2.1	3. Ciclo passivo	Fatturazione passiva e pagamento	Autorizzazione al pagamento	Autorizzazione al pagamento	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico
61	3.4.3.1	3. Ciclo passivo	Fatturazione passiva e pagamento	Verifica regolarità posizione fornitore (Equitalia)	Verifica regolarità posizione fornitore (Equitalia)	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi.				4	4	critico				critico



N° prog.	N° Id.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Sotto-processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Possibili modalità commissive	Peso RP					Indice Freq. RP	Indice RP	IMP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)
									Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Parteggio Puro	Indice Puro RP				Esistenza e adeguatezza degli strumenti di controllo	Conformità	VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli) (% riduzione IRP)	
101	6.1.2.9	6. Gestione aziendale	Gestione ed amministrazione del personale	Amministrazione del personale	Gestione trasferite	==														
102	6.1.2.10	6. Gestione aziendale	Gestione ed amministrazione del personale	Amministrazione del personale	Assicurazioni del personale	==														
103	6.1.3.1	6. Gestione aziendale	Gestione ed amministrazione del personale	Turnazioni personale (operatorie e ausiliari)	Turnazioni personale (operatorie e ausiliari)	==														
104	6.2.1.1	6. Gestione aziendale	Gestione ICT	Gestione HW	Gestione HW	==														
105	6.2.2.1	6. Gestione aziendale	Gestione ICT	Gestione SW e Reti	Gestione SW e Reti	==														
106	6.2.3.1	6. Gestione aziendale	Gestione ICT	Informatica individuale	Informatica individuale	==														
107	6.2.4.1	6. Gestione aziendale	Gestione ICT	Nomine Amministratori di Sistema	Nomine Amministratori di Sistema	\$ Rivelazione di segreti d'ufficio;		Violazione dei sistemi della Società a causa di una definizione non chiara degli Amministratori di Sistema	5	0	1	6	3	1	minimo	-80%	-50%	media	minimo	
108	6.3.1.1	6. Gestione aziendale	Gestione operativa	Manutenzioni	Manutenzioni	==														
109	6.3.2.1	6. Gestione aziendale	Gestione operativa	Magazzini	Magazzini	==														
110	6.4.1.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Contabilità generale	Contabilità generale	==														
111	6.4.2.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Tesoreria	Tesoreria	==														
112	6.4.2.2	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Tesoreria	Gestione finanziamenti-contributi	\$ Truffa; \$ Reati di natura corruttiva;	Sovvenzioni finanziamenti	Falsificazione dei documenti prodotti per ottenere un contributo pubblico					4	4	critico					critico
113	6.4.3.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Finanziamenti bancari	Raccolta offerte Banche	==														
114	6.4.3.2	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Finanziamenti bancari	Selezione migliore offerta	==														
115	6.4.3.3	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Finanziamenti bancari	Adesione al contratto	==														
116	6.4.4.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Gestione cassa contanti e valori bollati	Gestione cassa contanti e valori bollati	==														
117	6.4.5.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	\$ Reati di natura corruttiva; \$ Traffico di influenza illecite;		Erogazione di "vantaggi" a terzi con finalità corruttive	1	0	4	5	2	1	minimo	-80%	-80%	buona	minimo	
118	6.4.6.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Omaggi, liberalità	Omaggi, liberalità	\$ Reati di natura corruttiva; \$ Traffico di influenza illecite;		Erogazione di "vantaggi" a terzi con finalità corruttive	1	0	4	5	2	1	minimo	-80%	-80%	buona	minimo	
119	6.4.7.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Gestione cespiti	Gestione amministrativa cespiti	==														
120	6.4.7.2	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Gestione cespiti	Dismissione cespiti	==														
121	6.4.8.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Bilancio di esercizio	Elaborazione scritture di rettifica e chiusura	==														
122	6.4.8.2	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Bilancio di esercizio	Controllo quadrature contabili	==														
123	6.4.8.3	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Bilancio di esercizio	Elaborazione bilancio	==														
124	6.4.9.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Gestione fiscale	Gestione fiscale	==														
125	6.4.10.1	6. Gestione aziendale	Amministrazione	Rapporti con A.N.A.C.	Rapporti con A.N.A.C.	==														
126	6.5.1.1	6. Gestione aziendale	Affari legali	Affari legali	Affari legali	==														
127	6.6.1.1	6. Gestione aziendale	Customer Satisfaction	Customer Satisfaction	Customer Satisfaction	==														
128	6.7.1.1	6. Gestione aziendale	Servizi generali	Segreteria generale	Segreteria generale	==														
129	6.7.2.1	6. Gestione aziendale	Servizi generali	Protocollo	Protocollo	==														
130	6.7.3.1	6. Gestione aziendale	Servizi generali	Archivio	Archivio	==														
131	6.7.4.1	6. Gestione aziendale	Servizi generali	Centralino	Centralino	==														
132	6.7.5.1	6. Gestione aziendale	Servizi generali	Autoparco	Gestione e manutenzione	==														
133	6.8.1.1	6. Gestione aziendale	Gestione rifiuti	Smaltimento batterie esauste parcometri	Smaltimento batterie esauste parcometri	==														
134	6.8.2.1	6. Gestione aziendale	Gestione rifiuti	Smaltimento altri rifiuti	Smaltimento altri rifiuti	==														
135	6.9.1.1	6. Gestione aziendale	Sicurezza (Security)	Sicurezza (Security)	Sicurezza (Security)	==														
136	6.10.1.1	6. Gestione aziendale	Relazioni con Revisore Unico	Relazioni con Revisore Unico	Relazioni con Revisore Unico	==														
137	6.11.1.1	6. Gestione aziendale	Assicurazioni	Stipula-rinnovo polizze	Stipula-rinnovo polizze	==														
138	6.11.2.1	6. Gestione aziendale	Assicurazioni	Sinistri attivi	Sinistri attivi	==														
139	6.11.3.1	6. Gestione aziendale	Assicurazioni	Sinistri passivi	Sinistri passivi	==														

## 5.6 Sistema di trattamento del rischio

Il trattamento del rischio "è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi" (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione).

Essa consiste pertanto nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 45 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si dividono in due distinte tipologie.

Infatti, oltre alle misure generali di cui sopra, possono essere previste misure ulteriori, valutandole in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta sotto la supervisione dal RPCT.

L'insieme delle misure definite trova applicazione sistematica nella programmazione triennale di cui al successivo punto 6.

## 6 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

### 6.1 Premessa

Con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, la Società dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non solo come mero diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolte, benché limitatamente a quelle «di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea», allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La finalità del presente programma è quella di definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese tutte le misure organizzative che agevolino e consentano la regolarità e tempestività dei flussi di dati da pubblicare.

Le azioni del presente Programma sono definite in un'ottica integrata con le misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione (di cui ai paragrafi precedenti), che costituisce a sua volta, insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, parte sostanziale del Sistema 231- Anticorruzione e Trasparenza.

Esse sono altresì definite in coerenza con la normativa in materia di tutela dei dati personali, con riferimento al D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e specificamente con gli artt. 59 e 60.

### 6.2 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l'art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (*dello stesso Decreto, NdR*), i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 46 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (*Regolamento Europeo 2016/679, Ndr*) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso”;

- “I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) dispone inoltre che “quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”.

Anche l’A.N.AC. è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

All’interno del PNA 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia “che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»”.

“Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 47 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);
- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

### **6.3 Obblighi dell'Ente**

La Società è soggetta a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 per gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalle amministrazioni. La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Pertanto, la Società adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nomina il Responsabile della trasparenza rendendone tempestiva informazione a A.N.AC. nelle modalità normativamente previste,

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 48 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

assicura l'esercizio dell'accesso civico e generalizzato e istituisce nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

#### **6.4 Articolazione del programma**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è strutturato in differenti parti principali che possono essere suscettibili di ulteriori articolazioni più specifiche:

- Ruolo del Responsabile della Trasparenza;
- Modalità di attuazione del Programma;
- Processo di pubblicazione on line dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Strumenti di verifica;
- Collegamenti con il Piano delle performances;
- Collegamenti con il piano Anticorruzione;
- Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza;
- Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder).

#### **6.5 Modalità di attuazione del Programma**

I dati e le informazioni vengono pubblicati sul sito della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (<http://www.monzamobilita.it/it/amministrazione/>) – in evidenza dalla "home page" del sito stesso – al suo interno articolata in sottosezioni, organizzate in conformità con la normativa vigente.

I dati, documenti e le informazioni da pubblicare devono essere aggiornati, completi e pubblicati in formato aperto, come richiesto dal D.Lgs. 33/2013. La mappatura tiene altresì conto dei contenuti della determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Le modalità di pubblicazione intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

È previsto l'aggiornamento dei dati ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati stessi oppure la pubblicazione di nuovi documenti.

Inoltre, l'art. 4 del D.Lgs. 33/2013 individua le regole che armonizzano il diritto alla trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito elencate:

- le pubblicazioni di dati, informazioni o documenti contenenti dati personali devono essere espressamente previste da legge o regolamento;
- qualora si intendano pubblicare dati, documenti o informazioni contenenti dati personali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di trasparenza, e dunque in via facoltativa, è possibile farlo solo previa loro anonimizzazione, al fine di evitare l'identificazione dell'interessato;

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 49 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

- è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute o vita sessuale, gli altri dati sensibili (etnia, religione ecc.) possono essere pubblicati solo qualora indispensabili per il raggiungimento di finalità di rilevante interesse pubblico, va in ogni caso impedita l'indicizzazione di tali dati da parte dei motori di ricerca.

Si specifica che al termine dell'anno 2018 la quasi totalità dei dati previsti è pubblicata sul portale "Amministrazione trasparente" della Società, pur con le intrinseche difficoltà di gestione connesse alla ridotta dimensione dell'azienda e del relativo organico.

### **6.6 Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"**

L'Ente definisce, per ciascun adempimento, il referente responsabile della trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare e/o aggiornare. La pubblicazione dei dati avviene invece a cura del RPCT.

Date le ridotte dimensioni della Società, non è prevista l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Sono comunque previsti monitoraggi periodici a campione relativamente alla pubblicazione dei dati.

### **6.7 Strumenti di verifica**

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prevede una attività di monitoraggio periodico da parte del RPCT, con il supporto operativo dell'Organismo di Vigilanza 231, in quanto questi risponde ai principi della terzietà e dell'indipendenza. Il monitoraggio riguarderà il processo di attuazione del programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal programma stesso.

Il RPCT si occupa altresì dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del programma, evidenziando lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa.

Il RPCT redige inoltre la scheda standard predisposta dall'A.N.AC..

### **6.8 Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza**

Saranno valutate e definite ulteriori e specifiche iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità saranno volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che la Società pubblica e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

La comunicazione in tema di trasparenza avverrà con lo strumento principale con il quale la legge chiede la pubblicazione dei dati e cioè attraverso il web.

	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 50 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

### **6.9 Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder)**

In considerazione della quantità di informazioni e di processi da analizzare e verificare non è stato possibile, in questa edizione del Programma, realizzare un piano di consultazione e coinvolgimento degli stakeholder.

È previsto tuttavia che nelle edizioni successive vengano individuati gli interlocutori maggiormente interessati dalle attività istituzionali dell'Ente, e che vengano coinvolti negli aggiornamenti del Programma.

Inoltre, l'Ente ha già attivato iniziative di ascolto dei legittimi portatori di interesse, quali:

- l'Ufficio Reclami, che è a disposizione di coloro che vogliono ricevere informazioni o effettuare segnalazioni o reclami. Gli orari e le modalità di contatto sono pubblicati sul sito internet;
- la disponibilità di canali specifici per la trasmissione, da parte degli stakeholder, di eventuali segnalazioni. Per quanto rilevante si rinvia al precedente punto 4.9.2.9.

## **7 Il cronoprogramma delle attività per il triennio 2020-2022**

Il presente Piano deve essere condiviso da tutto il personale e divulgato nel modo più capillare possibile. Anche a tal fine la Società provvede a pubblicarlo sul sito internet istituzionale.

La Programmazione integrata per il triennio 2020-2022, relativa al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma per la trasparenza e integrità è così articolata:



	<b>PTPC – PTTI 2020 2022</b>	Pagina 52 di 52	
		Data: gennaio 2020	Emesso da: Amministratore Unico

## 8 Rendicontazione del cronoprogramma delle attività di cui al PTPC 2019-2021

Il precedente PTPC, relativo al triennio 2019-2021, prevedeva un elenco di azioni che è stato completato, per quanto di competenza dell'anno 2019.

Nella realizzazione di tali azioni non si sono riscontrate particolari difficoltà in quanto le ridotte dimensioni della Società, unitamente all'azione del RPCT anche in integrazione con l'OdV 231, hanno permesso sia di monitorare l'attuazione del PTPC sia di effettuare audit periodici sulle tematiche di interesse.

Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, e non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

In conclusione, si informa che le misure previste dal Piano, ed attuate, nonché le azioni di audit periodico svolte dal RPCT, non hanno evidenziato criticità e pertanto si ritiene che tali misure siano efficaci ed idonee, anche in considerazione delle dimensioni della Società.